

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: Dlgs 152/06 – L. 179/2002 – DM 173/2016 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 85/2017 e rilascio autorizzazione con prescrizioni

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 4 del D.M. n. 173/2016, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il Comune di Fano ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'immersione deliberata in mare, nell'area idonea situata a largo del porto di Ancona, corrispondente alla cella n. 2 con vertice B, dei sedimenti di classe A2 provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe:

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. n. 152/2006, dell'art. 21 della L. n. 179/2002 e dell'articolo 5 del D.M. n. 173/2016, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il Comune di Fano ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dei sedimenti di classe A2 provenienti dalla maglia di campionamento identificata come area 19 e dei sedimenti di classe B provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 16, 17, 18, 19, 2 0, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe;

DI ANNULLARE, ai sensi dell'articolo 21 – nonies della L. 241/90, per i motivi riportati nel documento istruttorio, il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n.85 del 4 dicembre 2017 "D.Lgs. 152/06 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002 – L. 241/90 - Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano" – Modifica decreto n. 62 del 25 settembre 2017.";

DI COMUNICARE alla Marina dei Cesari S.p.A. di dover presentare istanza autonoma di





autorizzazione per l'immersione deliberata in mare dei sedimenti di classe A2 provenienti dalle aree di campionamento identificate come M2 e M3;

DI RAPPRESENTARE, che la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 173/2016, può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata, nel caso in cui il Comune di Fano non rispetti il progetto presentato a corredo della richiesta e le prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 173/2016, che, qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento, che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della presente autorizzazione, il Comandante delle Capitanerie di Porto competenti può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto del presente atto, anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Posizione di Funzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Fano, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Capitaneria di Porto di Fano, alla Capitaneria di Porto di Ancona, al Dipartimenti Provinciali ARPAM di Pesaro e di Ancona, alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, all'ISPRA, al CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla Posizione di Funzione Economia Ittica, alla Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in versione integrale ai seguenti indirizzi web http://www.regione.marche.it/
www.norme.marche.it

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente

Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";
- Deliberazione di Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 255 "Approvazione "Linee guida per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea". Revoca propria Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 796"
- Deliberazione di Giunta Regionale 23 giugno 2016, n. 753 "Delib.G.R. n. 294/2013 recante "L.R. n. 20/2001, art. 4, co. 1. Indirizzi applicativi ed interpretativi sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla Delib.G.R. n. 255/2009": integrazioni e specificazioni."
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n.61 del 22 settembre 2017 "D.lgs. 152/06, art. 109 D.M. 173/2016 L. 179/2002, art. 21 L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano";
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n.62 del 25 settembre 2017 "D.lgs. 152/06, art. 109 D.M. 173/2016 L. 179/2002, art. 21 L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 61/2017 e rilascio autorizzazione.";
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n.85 del 4 dicembre 2017 "D.Lgs. 152/06 D.M. 173/2016 L. 179/2002 L. 241/90 Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano" Modifica decreto n. 62 del 25 settembre 2017."
- Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2018, n. 42 "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico ad interim della Posizione di Funzione valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica".

Motivazione (Fascicolo 410.10.10 M0168) <u>Iter del procedimento</u>





Con nota prot. n.1529 del 09/01/2018, ns prot. n. 1492/SGG/A del 09/01/2018, il Comune di Fano ha chiesto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, del DDPF VAA n. 85/2017.

Con deliberazione di G.R. n. 42/2018 è stato attribuito *ad interim* all'Ing. Massimo Sbriscia, dirigente della Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche fonti energetiche e rifiuti, l'incarico di direzione della Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica.

Con nostra nota prot. n. 83319/VAA/P del 22/01/2018 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di riesame e indetta e convocata la riunione della Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, per il giorno 29/01/2018.

Con nota prot. 4854 del 25/01/2018, nostro prot. n. 100158/VAA/A del 26/01/2018, ISPRA ha inviato il prorpio contributo.

Con nota ID. n. 13125939 del 01/02/2018, il Dirgente della PF Valutazioni e Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica ha avocato a sé la responsabilità di procedimento.

Con nota prot. n. 919 del 29/01/2018, nostro prot. n. 27817/VAA/A del 01/02/2018, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano della Capitaneria di Porto ha inviato il proprio contributo.

Con nostra nota prot. n. 131371/VAA/P del 01/02/2018, è stato inviato il verbale della riunione del 29/01/2018 della Conferenza di Servizi decisoria e la succitata nota della Capitaneria di porto.

Successivamente, poiché con mail del tardo pomeriggio del 01/02/2018, è pervenuta da parte di ARPAM una richiesta di modifica del verbale, che si è ritenuto di dovere recepire, con nostra nota prot. n. 137874 /VAA/P del 02/02/2018, è stato inviato il verbale definitivo della riunione del 29/01/2018 della Conferenza di Servizi decisoria, sostitutivo di quello inviato il 01/02/2018.

La comunicazione di avvio del procedimento e di indizione e convocazione della Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, è stata pubblicata all'indirizzo web <a href="http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA/Conferenze-di-Servizi-Procedimenti-di-Valutazione-di-impatto-ambientale e, unitamente all'istanza di annullamento del Comune di Fano, anche alla pagina web dedicata alle Autorizzazioni mare http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti.

Istruttoria condotta

Il Comune di Fano con nota prot. n. 55145 del 04/08/2017 ha depositato istanza di avvio del procedimento di autorizzazione all'immersione deliberata in mare e in vasca di colmata dei sedimenti derivanti dall'escavo parziale del porto di Fano; l'istanza è stata acquisita agli atti della scrivente Posizione di Funzione con prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017.





Con nostra nota prot. n. 787423/VAA/P del 08/08/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione, indetta la Conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, e convocata la prima riunione della stessa per il giorno 24/08/2017.

Con nota prot. n. 4065 del 21/08/2017, ns prot. n. 810253/VAA/A del 22/08/2017, l'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale (nel seguito ASP) ha inviato il nulla osta demaniale di competenza.

Con nota prot. n. 30882 del 22/08/2017, ns prot. n. 813021/VAA/A del 23/08/2017, il Dipartimento ARPAM di Pesaro ha inviato il proprio contributo istruttorio.

Con nostra nota prot. n. 835208/VAA/P del 31/08/2017 è stato inviato il verbale definitivo della riunione del 24/08/2017, comprensivo di allegati, e convocata la seconda riunione per il 05/09/2017.

Con nota prot. n. 60130 del 01/09/2017, nostro prot. n. 848450/DDS/A del 04/09/2017, il Comune di Fano ha inviato a tutti i soggetti coinvolti la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della riunione del 24/08/2017 della Conferenza.

In data 01/09/2017 il CNR ISMAR, U.O.S. di Ancona, ha inviato, unicamente tramite posta elettronica ordinaria, nostro prot. n. 861412/VAA/A del 05/09/2017, il Piano di Monitoraggio Ambientale.

Con nota prot. n. 32289 del 05/09/2017, nostro prot. n. 861429/VAA/A del 05/09/2017, il Dipartimento ARPAM di Pesaro ha inviato il proprio contributo istruttorio; si evidenzia che suddetto contributo è stato inviato e acquisito agli atti subito dopo la chiusura dei lavori, ma i contenuti dello stesso sono stati anticipati telefonicamente, come risulta dal verbale della CdS del 05/09/2017.

Con nostra nota prot. n. 889220/VAA/P del 12/09/2017 è stato trasmesso il verbale definitivo della Conferenza di Servizi decisoria del 05/09/2017, in esito alla quale il progetto presentato, come integrato e modificato nell'ambito del lavori della Conferenza, è stato approvato all'unanimità, rinviando al provvedimento autorizzativo la definizione dettagliata delle prescrizioni.

In data 22/09/2017 è stato adottato quale provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione, il DDPF VAA n. 61/2017 recante ""D.lgs. 152/06, art. 109 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002, art. 21 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano".

In data 25/09/2017 è stato adottato, in sostituzione del precedente, il DDPF VAA n. 62/2017 recante "D.lgs. 152/06, art. 109 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002, art. 21 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 61/2017 e rilascio autorizzazione"; il DDPF VAA n. 62/2017 ha annullato il DDPF VAA n. 61/2017 in quanto conteneva un mero errore materiale di firma da parte del dirigente sostituto.

Con nostra nota prot. n. 937769/VAA/P del 25/09/2017 è stato trasmesso a tutti i componenti della Conferenza di Servizi il DDPF VAA n. 62/2017, il quale, autorizza il Comune di Fano ad





effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al suo allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- l'immersione deliberata in mare, nell'area idonea situata a largo del porto di Ancona i sedimenti di classe A2 (per mero errore materiale indica la classe A1, ma la sostanza della disposizione non cambia) provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 19, 21, 22 e M2 e M3 e dalle aree residuali limitrofe
- l'immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dei sedimenti di classe B provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe.

Si specifica che con i termini "aree residuali limitrofe" si intendono le "aree residue", di cui al pf. 1.1. del Sub Allegato A1 della DGR 255/09 – tipologia "1" (PORTI) e di cui al pf. 2.1.1. del capitolo 2 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016 – Tipologia "1": si tratta delle aree del porto risultanti dal frazionamento dei lotti di 2500 mq, di superficie inferiore a 1.500 mq, in cui non è necessario effettuare i prelievi e acui viene attribuita la classe di qualità delle aree (maglie di campionamento) adiacenti.

Successivamente, con nostra nota prot. n. 1207006/VAA/P del 01/12/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica del DDPF VAA n. 62/2017.

In data 04/12/2017 è stato adottato il DDPF VAA n. 85/2017 recante "D.Lgs. 152/06 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002 – L. 241/90 - Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano" – Modifica decreto n. 62 del 25 settembre 2017"; tale decreto dispone la sostituzione del secondo e del terzo punto del dispositivo del DDPF VAA n. 62/2017, stabilendo:

- che sia i sedimenti di classe B che quelli di classe A2 provenienti dalle aree di campionamento: 15, 15b, 16, 16b, 17, 17b, 18, 19, 20, 21, 21b,22 e 22b, siano immersi nella vasca di colmata del porto di Ancona;
- che dall'autorizzazione siano escluse le aree M2 e M3;
- che l'Allegato A del DDPF VAA n. 62/2017 sia sostituito dal proprio Allegato A.

Si specifica che le aree di campionamento indicate da un numero seguito dalla lattera "b" sono le "aree residue" di cui al pf. 1.1. del Sub Allegato A1 della DGR 255/09 – tipologia "1" (PORTI) e di cui al pf. 2.1.1. del capitolo 2 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016 – Tipologia "1".

Giova ricordare che al progetto presentato è stato applicato l'articolo 10, comma 1, del DM 173/2016, che fa salve le caratterizzazioni e le conseguenti classificazioni effettuate ai sensi delle norme previgenti e ancora valide alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale; infatti, i sedimenti oggetto di escavo sono stati in parte caratterizzati ex novo e in parte aggiornati ai sensi della DGR 255/2009 e della DGR 753/2014 nel 2015 ed, essendo il porto di Fano, dotato di una Scheda di Bacino aggiornata (ora Scheda di inquadramento dell'area di escavo), le caratterizzazioni e conseguenti classificazioni sono ad oggi ancora valide.

Le classi di qualità A2 e B, a cui appartengono i sedimenti caratterizzati sono quelle, di cui alla DGR 255/09 e le opzioni di gestione poposte dal Comune in base a tali classi di qualità sono conformi alla medesima delibera.

In particolare, come già precisato nel documento istruttorio del DDPF VAA n. 85/2017, nel 2015 sono state aggiornate le caratterizzazioni (per l'intero spessore necessario) solo delle





maglie 20, 22, M2 e M3, mentre le maglie a cui è stato applicato quanto previsto al Punto 5: *Validità delle analisi* dell'Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014 sono state le seguenti 15, 16, 17, 18, 19 e 21; in particolare l'aggiornamento delle analisi, di cui al Punto 5 dell'Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014 è stato eseguito sugli spessori 0-50 cm e 50-100 cm delle maglie 15, 18 e 21, perché in esse sono state rilevate variazioni batimetriche rispetto all'ultima caratterizzazione effettuata, mentre per le restanti Maglie 16, 17, 19 l'aggiornamento delle analisi, di cui al Punto 5 dell'Allegato 1 alla DGR Marche n. 753/2014, è stato eseguito solo per lo spessore 0-50 cm, in quanto in esse non sono state rilevate variazioni batimetriche (riferimenti note ARPAM, Dipartimento di Pesaro, ns prot. n. 728002/VAA/A, n. 728007/VAA/A e 728023/VAA/A del 16/10/2015).

Si ricorda, altresì, che nel corso dell'aggiornamento e della caratterizzazione ex novo condotta nel 2015, l'ARPAM ha efftuato su tutti gli spessori 0-50 cm, la determinazione dei parametri chimici, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/06. Tali analisi integrative hanno mostrato che nella maggior parte dei campioni analizzati, i contaminanti chimici erano sotto la soglia di determinazione, nei restanti casi residuali, essi hanno comunque mostrato livelli di concentrazione ampiamente inferiori ai limiti, di cui alla colonna A della succitata tabella.

Con nota prot. n.1529 del 09/01/2018, ns prot. n. 1492/SGG/A del 09/01/2018, il Comune di Fano ha chiesto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, del DDPF VAA n. 85/2017, rilevando i seguenti motivi di illegittimità (estratti in forma integrale dalla nota":

<u>"La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.</u> 241, è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, consequentemente, di partecipazione all'azione amministrativa ebbene tale comunicazione trasmessa il giorno venerdì 1 dicembre alle ore 10.00 e l'emissione del Decreto n. 85/2017, il giorno lunedì 4 dicembre non hanno consentito in alcun modo la partecipazione al procedimento del Comune di Fano, né dei soggetti che per legge devono intervenirvi, né dei controinteressati (tra i quali è probabilmente da annoverare la stessa Regione, sia in quanto promotrice dell'AdP sia in considerazione del fatto che il porto, di cui trattasi, è un porto di interesse regionale) né, infine, del pubblico interessato; ciò acquista maggior rilievo in considerazione del fatto che il provvedimento conclusivo incide fortemente nella propria sfera giuridica, configurandosi come un diniego ad una parte della richiesta di autorizzazione a suo tempo formulata e cioè di poter immergere in mare i sedimenti di classe A2, così come previsto dalla normativa di settore. Giova, al proposito, ricordare inoltre, che ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente. prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli <u>istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.</u> Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. (...)", ebbene nulla di tutto ciò è avvenuto. Infatti, oltre a non aver concesso l'effettiva possibilità di partecipazione al





procedimento di modifica dell'autorizzazione già rilasciata, <u>non è stato nemmeno garantito al</u> <u>diretto interessato il diritto al contradditorio sancito dal succitato articolo 10-bis.</u>

Il Decreto n. 85 del 04/12/2017 è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1 del DM 15 luglio 2016, n. 173 il quale recita:

"1. L'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata dall'autorità competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare.";

ma come stabilisce la lettera della norma, tale disposizione si applica ai lavori in corso, già regolarmente autorizzati e qualora "il titolare non osservi le prescrizioni" o venga verificato che "le operazioni effettuate" non sono compatibili con la salvaguardia del mare, mentre nel presente caso i lavori non sono nemmeno iniziati per cui risulta priva di senso l'applicazione di una norma basata sul "rispetto delle prescrizioni" e sulla "compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino".

L'unica <u>motivazione rinvenibile sulla quale è basato il Decreto n. 85 del 04/12/2017 risulta</u> essere inerente alle "difficoltà operative e all'applicazione dei principi di cautela e di precauzione" per cui si "ritiene di proporre" che tutto il materiale escavato, indipendentemente dalla sua classe di qualità, debba essere posto in vasca di colmata.

Ma tale motivazione non tiene in alcun conto l'iter istruttorio del procedimento che si è svolto a partire dall'istanza presentata dal Comune di Fano, con l'esame del progetto da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, compresa ARPAM né viene in alcun modo considerato che il progetto autorizzato con DDPF VAA n. 62/2017 è quello approvato all'unanimità dalla Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'art. 14-bis, comma 7 e dell'art. 14-ter e ss della L. 241/90, come risulta dal verbale della Conferenza del 05/09/2017.

Per quanto attiene il principio di cautela e precauzione, più volte invocato nel provvedimento di modifica, appare opportuno ricordare che l'ordinamento unionale, così come la dottrina e la giurisprudenza in materia sono concordi nel non ritenere bastevole il generico e asettico richiamo dello stesso; esso, infatti, è da ritenersi già compreso nell'ambito di un'autorizzazione ambientale espressa (come nel caso di specie), per il cui rilascio sono previste norme tecniche e dati scientifici puntuali e stringenti (ampiamente rispettati).

Si veda al proposito la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM(2000)1 final, ma anche l'articolo 301 del D.lgs. n. 152/06 e, infine, le sentenze della Corte Costituzionale, come, ad esempio, quella relativa all'Ilva di Taranto (Sentenza C.Cost. n. 85/2013), di cui si ricorda "(...) Il richiamo operato in generale dalla legge ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell'attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l'esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale, in conformità alla direttiva n. 2008/1/CE, devono trovare simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale. (...).

Inoltre andrebbe indagato un possibile profilo di danno erariale nel momento in cui tale decreto n. 85/2017 impone di immergere sedimenti di classe A2 nella vasca di colmata, realizzata dopo tanti anni e con considerevole impiego di risorse economiche, vasca dalla capacità limitata e nella quale dovrebbero essere immersi solo sedimenti di classe B o peggiore, non dimenticandosi di quelli già dragati negli scorsi anni e depositati provvisoriamente a terra.





Nello specifico il Comune di Fano, sulla base dell'Accordo di Programma rimodulato nell'ottobre 2016 ha una capacità di conferimento in vasca di colmata di mc. 42.200, ed avendo già dragato negli scorsi anni e depositato temporaneamente sedimenti per mc. 21.000 circa, ha una disponibilità residua di mc. 21.200, ebbene da ciò risulta che la previsione progettuale di dragare mc. 27.457,52 non risulta più possibile, per cui quasi 6.500 mc di sedimenti dovranno essere lasciati all'interno del porto perdendo la possibilità di portare il fondale alla quota di -3,50 metri. Oltretutto con tale conferimento il Comune di Fano saturerebbe la propria disponibilità all'interno della vasca di colmata lasciando irrisolto per i prossimi anni il problema di smaltimento di sedimenti di classe B."

L'articolo 21-nonies della L. 241/90 dispone, per quanto di nostro interesse, che:

- può essere annullato, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione, il provvedimento autorizzativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies della medesima legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- può essere convalidato il provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.

L'articolo 21-octies della L. 241/90 stabilisce che

- è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza:
- non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Considerato che il provvedimento autorizzativo, di cui trattasi, non ha natura vincolata, considerato anche che si ritengono condivisibili le obiezioni sollevate dal Comune di Fano circa la strumentalità della comunicazione di avvio del procedimento (violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e, più in generale, del principio di effettiva possibilità di partecipazione al procedimento) e circa la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi di accoglimento dell'istanza di autorizzazione all'immersione deliberata in mare dei sedimenti di classe A2 (violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90), si è ritenuto opportuno indire apposita Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, per verificare i contenuti del DDPF VAA n. 85/2017.

La Conferenza di Servizi si è svolta mediante un'unica riunione, tenutasi in data 29/01/2017, nel corso della stessa:

- è stata verificata l'applicabilità del comma 1 dell'articolo 7 del DM 173/2016, sulla base del quale è stato avviato il procedimento di modifica del precedente DDPF VAA n. 62/2017;
- è stata analizzata la sussistenza dei motivi che stanno alla base delle determinazioni assunte con DDPF VAA n. 85/2017.





Come risulta dal verbale della riunione del 29/01/2018 e inviato ai componenti della Conferenza di servizi con nostra nota prot. n. prot. n. 131371/VAA/P del 01/02/2018, nella riunione del 29/01/2018 è stato possibile:

- verificare la non applicabilità dell'articolo 7 comma 1 del DM 173/2016, che si riferisce ai rimedi esperibili dall'autorità competente in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo o nel caso in cui le operazioni effettuate non risultino compatibili con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare;
- verificare l'infondatezza dei motivi logistico-operativi e di cautela e precauzione alla base della decisione di disporre l'immersione in vasca di colmata di tutti i sedimenti provenienti dall'escavo, indipendentemente dalla loro classe di qualità, attribuita da ARPAM e confermata da ISPRA nel Rapporto Tecnico ISPRA Fasi A1 – A4 della Convenzione del 09/06/2017 trasmesso con nota prot. n. 42482 del 31/08/2017, nostro prot. n. 834413/ITE/A del 31/08/2017, rapporto che conferma anche le opzioni di gestione proposte;
- stabilire che per l'immersione deliberata in mare dei sedimenti provenienti dall'escavo delle maglie M2 e M3 all'interno della darsena turistica in concessione alla Marina dei Cesari SpA è opportuno che la società concessionaria provveda a presentare autonoma istanza di autorizzazione.

Inoltre, nel corso della riunione il Comune di Fano ha comunicato di voler procedere all'immersione in vasca di colmata anche dei sedimenti di classe A2 provenienti dalla maglia di campionamento identificata come area 19.

Nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano della Capitaneria di Porto - prot. n. 919 del 29/01/2018, ns prot. n. 27817/VAA/A del 01/02/2018

"...nel rammentare l'urgenza e l'importanza che l'effettuazione del dragaggio rappresenterà ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, si ribadisce il contenuto del parere reso con il foglio prot. n. 8388 datato 24 agosto u.s. ed il contenuto del parere emesso in sede di Conferenza di Servizi datata 04 settembre u.s., parte integrante del relativo Verbale di Conferenza di Servizi.

Ciò premesso, si resta in attesa di ricevere, all'esito dell'attività istruttoria, copia del provvedimento amministrativo autorizzativo che sarà emanato da codesto Servizio Regionale, necessario al fine di consentire a questo Comando l'esercizio delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 del D.M. 173/2016, fatte salve le ulteriori competenze di polizia ambientale previste dall'ordinamento vigente e necessario per l'emanazione dei provvedimenti di polizia marittima ai sensi degli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del regolamento di esecuzione al Codice tesi a disciplinare la sicurezza della navigazione e portuale durante l'esecuzione materiale degli interventi di dragaggio e di trasporto del materiale dragato..

Nelle more di ricevere copia del cennato provvedimento autorizzativo, si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore elemento di cognizione fosse ritenuto necessario al riguardo.".

Per quanto attiene alla verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico a supporto della decisione di annullare un provvedimento amministrativo, si fa rilevare quanto di seguito riportato.





Il porto di Fano è un porto di rilievo regionale, a servizio di importanti attività per l'economia del nostro territorio, con particolare riguardo alla pesca e alla cantieristica navale, per cui il raggiungimento e mantenimento delle batimetrie che ne garantiscano l'operatività in sicurezza è di preminente interesse.

Il Comune esercita sul porto le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 61 della L.r. 10/99.

L'esigenza di garantire con urgenza l'operatività portuale in sicurezza è stata evidenziata e sollecitata anche dall'Ufficio del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino Prefettura di Pesaro e Urbino nella riunione, svoltasi il 28/06/2017.

Nella Regione Marche, ad eccezione di alcune eventuali capacità residue, comunque molto limitate di due strutture di contenimento poste una nel porto di Senigallia e l'altra in quello di San Benedetto del Tronto, l'unica vasca di colmata attualmente disponibile è quella del Porto di Ancona, realizzata proprio in attuazione dell'Accordo di Programma (AdP) *Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche* del 26/02/2008.

Tale vasca di colmata è stata realizzata per contenere in sicurezza (presenta una impermeabilizzazione laterale e sul fondo con K minore o uguale a 1x10⁻⁹ m/s) i materiali provenienti dai porti sottoscrittori dell'AdP di classe di qualità B o peggiore e ha una capienza di complessivi 146.000 mc.

Nella rimodulazione del 19/10/2016 del succitato AdP, la capacità di contenimento della vasca è stata suddivisa tra i Porti sottoscrittori, tenendo conto delle necessità di conferimento di sedimenti di classe B o peggiore, nel caso del Comune di Fano si tratta di una disponibilità complessiva di 42.200 mc.

Circa 21.000 mc di materiale in classe B provenienti dal porto di Fano, già scavati per garantire l'operatività portuale e provvisoriamente depositati in apposite strutture di contenimento a terra, dovranno essere conferiti nella vasca.

Ne deriva l'inopportunità di immergere in vasca materiali che presentano una classe di qualità compatibile con altri utilizzi ovvero con l'immersione deliberata in mare.

Infine, poiché l'articolo 4 del DM 173/2016 prevede che l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare dei materiali provenienti dall'escavo di fondali marini, inclusi quelli portuali, possa essere autorizzata per quei materiali di escavo che sulla base della caratterizzazione e classificazione siano compatibili con tale opzione di gestione e per i quali siano state verificate e scartate le ulteriori opzioni di utilizzo, vale a dire a fini di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato, è necessario evidenziare che:

- le caratteristiche granulometriche del materiale oggetto dell'escavo di progetto rendono il materiale inidoneo al riutilizzo per ripascimento, in quanto caratterizzato da prevalenza di materiale sottile non sabbioso (silt e argilla);
- per l'immersione in vasca si richiamano totalmente le considerazioni già esposte relativamente alla verifica dell'interesse pubblico.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente documento istruttorio si rinvia al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n.62 del 25 settembre 2017 "D.lgs. 152/06, art. 109 – D.M. 173/2016 – L. 179/2002, art. 21 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 61/2017 e rilascio autorizzazione.";





L'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta con il supporto della dott.ssa Simona Palazzetti, titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali in area costiera e marina.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra visto e considerato, si propone di:

- autorizzare il Comune di Fano ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'immersione deliberata in mare, nell'area idonea situata a largo del porto di Ancona, corrispondente alla cella n. 2 con vertice B, dei sedimenti di classe A2 provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe;
- autorizzare il Comune di Fano ad effettuare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dei sedimenti di classe A2 provenienti dalla maglia di campionamento identificata come area 19 e dei sedimenti di classe B provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 16, 17, 18, 19, 2 0, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe
- annullare il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 85 del 04/12/2017;
- di comunicare alla Marina dei Cesari SpA la necessità di presentare una richiesta di autorizzazione autonoma per l'immersione deliberata in mare dei sedimenti provenienti dall'escavo della aree/maglie M2 e M3;
- di rappresentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D .M. n. 173/2016, che la presente autorizzazione può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata, nel caso in cui il Comune di Fano non rispetti il progetto presentato a corredo della richiesta e le prescrizioni di cui all'allegato A del presente decreto o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare;
- di rappresentare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 173/2016, che, qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento, che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della presente autorizzazione, il Comandante delle Capitanerie di Porto competenti può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto del presente atto, anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Posizione di Funzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fano, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Capitaneria di Porto di Fano, alla Capitaneria di Porto di Ancona, ai Dipartimenti Provinciali ARPAM di Pesaro e di Ancona, alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, all'ISPRA, al CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla Posizione di Funzione Economia Ittica, alla Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;





 di pubblicare copia del presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in versione integrale ai seguenti indirizzi web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti

www.norme.marche.it

Il responsabile del procedimento Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI Allegato A – Prescrizioni





DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: Dlgs 152/06 – L. 179/2002 – DM 173/2016 - L. 241/90: Autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: "Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare". Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 85/2017 e rilascio autorizzazione con prescrizioni

Allegato A – Prescrizioni

- 1. Con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori dovrà essere inviato alle Capitanerie di Porto di Fano e di Ancona il piano operativo dei lavori, definito con la ditta esecutrice e concordato con il CNR ISMAR, con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con l'ARPAM e con la scrivente Posizione di Funzione, ai fini dell'emanazione delle ordinanze di competenza per la sicurezza della navigazione;
- 2. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questa Posizione di Funzione e a tutte le amministrazioni interessate, inclusi il CNR ISMAR U.O.S. di Ancona e ARPAM, Dipartimenti territoriali competenti e Direzione Tecnico Scientifica, allegando alla comunicazione di inizio lavori il dettaglio delle modalità e dei tempi di esecuzione della movimentazione (escavo, trasporto e immersione), di cui al piano operativo citato al punto 1;
- 3. Il dragaggio dei sedimenti di classe A2, destinati all'immersione deliberata in mare, dovrà avvenire prima di quello dei sedimenti di classe B e mantenendo un franco di sicurezza rispetto agli eventuali strati sottostanti in classe B pari ad almeno 25 cm, franco che corrisponde con sufficiente approssimazione al margine di tolleranza della benna impiegata per l'escavo. Dovrà altresì essere calcolato e riportato nel piano operativo di cui al punto 1, un franco di sicurezza rispetto alle maglie limitrofe, se risultate di classe B, sulla base delle batimetrie presenti e degli angoli di equilibrio presunti;
- 4. Durante le operazioni di trasferimento dei sedimenti dal pontone che effettuerà l'escavo nel porto al mezzo navale posto alla fonda del porto di Fano, che si occuperà del trasporto sino alle aree di immersione, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare l'accidentale dispersione in mare dei sedimenti. Tali misure dovranno essere descritte nel piano operativo di cui al punto 1;
- 5. Il trasporto dei materiali dragati dall'area di escavo a quelle di immersione sia in mare sia in vasca dovrà essere effettuato senza perdite durante il tragitto;

- Giunta regionale 6. Il mezzo navale che effettuerà il trasporto sino alle aree di immersione sia in vasca sia in mare dovrà essere dotato di sistema di posizionamento e di registrazione della posizione, della velocità e delle rotte. Tali dati dovranno essere conservati per eventuali successivi controlli e inviati, al termine dei lavori a questa Posizione di Funzione;
- 7. Per sovraintendere alle operazioni di dragaggio dovrà essere individuato personale tecnicamente qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questa Posizione di funzione contestualmente la comunicazione di inizio dei lavori, di cui al precedente punto. Detto personale dovrà individuare tempestivamente, tramite ispezione visiva e, se del caso, analitica, l'eventuale presenza di materiale inidoneo all'immersione. In caso venga individuato materiale inidoneo, dovrà darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto competente. Il materiale inidoneo ad essere immerso eventualmente reperito dovrà essere gestito in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti, conservando la documentazione relativa alla corretta gestione fino a due anni successivi alla fine dei lavori;
- 8. Le operazioni di immersione dovranno svolgersi solo nelle ore diurne;
- 9. Qualora, per qualsiasi motivo, il materiale dragato non potesse essere immediatamente immerso e ciò si verificasse in condizioni di vento da mediamente intenso ad intenso, questo dovrà essere coperto così da ridurre al minimo la dispersione di eventuali polveri;
- 10. Allo scopo di evitare la formazione di cumuli, il sedimento dragato destinato all'immersione deliberata in mare al momento del carico sul mezzo navale utilizzato per il trasporto e la successiva immersione dovrà essere parzialmente diluito con acqua di mare, se ritenuto necessario:
- 11. L'immersione in mare dovrà avvenire nell'area idonea situata a largo del porto di Ancona corrispondente alla cella n. 2 con vertice B della c.d. area attuale (individuata nell'elaborato di progetto denominato *Tavola 6 Stralcio Sito Immersione Ancona –* ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017 e nell'elaborato di progetto *Relazione Tecnico illustrativa –* ns prot. n. 867342/VAA/A del 06/09/2017) con le modalità indicate nella documentazione a corredo della comunicazione di avvio dei lavori di cui al precedente punto 2, da concordare preventivamente con il CNR ISMAR;
- 12. Lo sversamento nella suindicata cella dovrà avvenire mediante l'apertura graduale del pozzo del motopontone e/o tramite benna, mentre il natante si mantiene in costante e lento movimento al suo interno, spostandosi nei diversi settori indicati dal CNR ISMAR UOS di Ancona e mantenendo una distanza dal perimetro esterno di almeno 100 m;
- 13. L'immissione del materiale dragato in vasca di colmata (individuata nell'elaborato di progetto Tavola 5 Schema Scarico Vasca di Colmata ns prot. n. 785659/VAA/A del 08/08/2017 e nella *Relazione Tecnico illustrativa* ns prot 867342/VAA/A del 06/09/2017) dovrà avvenire come illustrato negli elaborati di progetto, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di immersione di cui alla Rimodulazione dell'Accordo di programma "*Per i Dragaggi e lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali presenti nella Regione Marche*" del 19/10/2016 e dalla Tavola 6 di progetto. L'immissione del materiale in vasca dovrà avvenire alla quota della superficie marina ovvero tramite benna ad una quota tale da garantire la migliore distribuzione possibile all'interno della struttura di contenimento. Il materiale dragato ad elevata concentrazione di solido dovrà essere immerso in vasca evitando lo stramazzo incontrollato;



- 14. Nei casi di accidentale dispersione di sostanze contaminanti durante le operazioni, dovranno essere attivati i piani di emergenza istituzionali per il tramite dell'Autorità Marittima competente;
- 15. Nel corso dei lavori il Comune di Fano dovrà aggiornare periodicamente, via posta elettronica ordinaria, questa Posizione di Funzione, il CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, i Dipartimenti competenti e la Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM e le Capitanerie di Porto competenti, inviando, in particolare, i report giornalieri dei quantitativi dragati e immersi, che evidenzino i tempi, le rotte seguite, i quantitativi immersi e, nel caso dell'immersione deliberata in mare il numero di viaggi effettuati e i settori o sub celle di immersione impiegati;
- 16. Entro dieci giorni dal termine dei lavori dovrà essere inviata apposita comunicazione a tutti i soggetti interessati, componenti della Conferenza di Servizi decisoria indetta per il rilascio della presente autorizzazione;
- 17. Entro trenta giorni dal termine dei lavori dovrà essere inviata a tutti i soggetti di cui al precedente punto una Relazione, in cui si evidenzino i quantitativi effettivamente dragati, le batimetrie raggiunte all'interno del porto, i quantitativi effettivamente immersi, gli eventuali materiali considerati inidonei all'immersione (tipologia e quantità) e, pertanto, gestiti come rifiuti, le eventuali difficoltà tecnico operative riscontrate, i dati del monitoraggio ambientale fino a quel momento raccolti, e, più in generale, in cui si riportino le informazioni e la documentazione utile a verificare la correttezza dell'esecuzione dei lavori;
- 18. I Report dei monitoraggi ambientali effettuati dovranno essere inviati, entro sessanta giorni dalla loro effettuazione, eventualmente prorogabili su richiesta, motivata, del Comune di Fano, a questa Posizione di Funzione, ai Dipartimenti competenti e alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM e alle Capitanerie di Porto;
- 19. Qualsiasi modifica al progetto presentato, valutato e autorizzato con il presente decreto e delle modalità indicate nella documentazione a corredo della comunicazione di inizio dei lavori, di cui al precedente punto 2 che si ritenesse necessaria adottare in corso d'opera, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Posizione di Funzione, per gli adempimenti di competenza.